

Cani Guida per Ciechi

I cani per non vedenti sono un ausilio fondamentale per chi soffre di questo tipo di disabilità, poiché sono addestrati per condurre il padrone per strada, aiutarlo ad evitare gli ostacoli, prevenire i pericoli derivati da oggetti posti sul cammino della persona non vedente. Ovviamente il fatto che siano perfettamente addestrati li rende molto preziosi e per averne uno a disposizione è necessario un iter burocratico, atto a certificare la reale necessità della persona richiedente e l'idoneità della persona ad accudire il cane.

Il cane per non vedenti è addestrato per fare al posto del non vedente determinate azioni, ad esempio attraversare la strada o guidare il padrone lungo un percorso che può anche presentare ostacoli o difficoltà. È abituato ai comandi di direzione, sa riconoscere la destra e la sinistra, riconosce i potenziali pericoli, è in grado di memorizzare semplici percorsi ed in più fa compagnia e dona affetto, seguendo quella che è la normale natura di ogni cane.

L'animale richiesto al centro di addestramento cani per non vedenti, non viene regalato ma dato in affidamento.

Esistono diverse scuole, ognuna che segue un proprio programma e un suo metodo di addestramento. Ci sono anche scuole che forniscono anche un addestramento personalizzato se la persona ha ulteriori disabilità oltre alla cecità.

I cani possono essere addestrati, oltre che alla guida, anche per persone che possono utilizzare un solo braccio, o che hanno problemi di udito, o che hanno problemi di equilibrio, oppure per i non vedenti che sono costretti in carrozzina, solo quelle elettriche.

Esistono anche diversi tipi di cani d'assistenza:

- cani che aiutano le persone con disabilità fisiche nelle attività quotidiane (aprire e chiudere porte e cassetti, accendono e spengono le luci, ti aiutano a vestirti/svestirti, sono in grado di tirare la carrozzina, raccogliere e portare oggetti e tante altre mansioni che la persona disabile fisica a difficoltà o è impossibilitata a fare).
- cani per non udenti (ti segnalano qualsiasi tipo di suono come la sveglia, il telefono, il citofono, il microonde che suona, un bambino che piange, qualcuno che chiama il nome del conduttore del cane e i vari tipi di allarmi).
- cani per persone affette da vari tipi di crisi o convulsioni come l'epilessia, crisi ipoglicemiche, narcolessia, o per persone diabetiche ecc.) che hanno il compito di avvisare la persona dell'arrivo della crisi, e di assisterla nel bisogno, fino a chiamare aiuto.
- cani per bambini autistici: che aiutano i familiari o gli insegnanti a tenere sotto controllo e lontano dai pericoli il bambino, oltre che ad aiutarlo a comunicare con il mondo esterno.
- cani per il supporto psichiatrico.

Scuole di addestramento per richiedere in affidamento il cane guida:

- 1) Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi Regione Toscana
Via dei Ciliegi, 26 – 50018 Scandicci (FI)
tel.: 055 4382850
mail: scuola.cani.guida@regione.toscana.it

- 2) Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus
via Maurizio Galimberti 1 - 20812 Limbiate (MB)
tel.: 02 9964030
mail: info@caniguidalions.it

- 3) Scuola Triveneta Cani Guida per Ciechi
Via Pietro Schiavo, 20 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
tel.: 049 8056247

Informazioni normative e benefici fiscali per i disabili che acquistano un cane guida:

I non vedenti, ovvero i soggetti disabili definiti dall'art. 3 della Legge 104/1992, che acquistano un cane guida possono usufruire di determinate agevolazioni fiscali.

Essi possono infatti portare in detrazione dalla dichiarazione I.R.P.E.F il 19% del costo sostenuto al momento dell'acquisto per una sola volta in quattro anni, tranne i casi di perdita del cane e limitatamente a un solo animale. L'altro beneficio previsto consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro necessari al mantenimento del cane guida, senza la necessità di presentare i documenti giustificativi di spesa. La detrazione forfettaria non è invece riconosciuta ai familiari del soggetto non vedente, neppure se risulta a carico.

Riferimenti normativi:

La normativa di riferimento in materia è piuttosto scarna ed è rappresentata dalla legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999 che, intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi ha previsto che: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. (...)" e che "Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida."

La disciplina di dettaglio sulle agevolazioni per non vedenti in caso di acquisto di cani guida è contenuta nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 74 del 12 aprile 2000 che è stata emessa proprio per fornire chiarimenti circa la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia d' I.V.A e di tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili."

Nello specifico essa dispone che: "Per la fattispecie dell'acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge finanziaria ha altresì previsto, mediante l'introduzione del comma 1-quater all'articolo 13-bis del TUIR, una detrazione d'imposta a fronte delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo forfetario in 1.000.000 di lire."

Cani guida: esonero dalla museruola e accesso illimitato.

Appare utile altresì sapere che la legge n. 37/1974 garantisce l'ingresso gratuito senza limitazioni al cane guida che accompagna un disabile visivo anche nei luoghi in cui i cani non sono generalmente ammessi (taxi, mezzi pubblici, ambulanze, attività commerciali, nosocomi, chiese, alberghi, istituti scolastici, ecc.). Il cane guida inoltre, come previsto dall'ordinanza del 23 marzo 2009, è considerato in tutto e per tutto un animale da lavoro e come tale è esonerato dall'indossare la museruola e non deve essere disturbato o allontanato poiché considerato "ausilio " per persone disabili.

Per maggiori informazioni:

Avv. Gabriele Colantonio

Responsabile Sportello Regionale di Consulenza Legale

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus

Via Palermo, 8 – Pescara

tel.: 085 4212215

mail: gabrielecolantonio@gmail.com